

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
Fratres S. Cruciferi
(I Fratelli del Santo Portatore della Croce)

- 1) È costituita una Associazione denominata:
“Fratres S. Cruciferi”
- 2) L'Associazione ha sede presso il Santuario della “Madonna del Bosco” - 26016 Spino d'Adda (CR).
- 3) L'Associazione ha durata illimitata.
- 4) L'Associazione è apolitica, non ha fini di lucro. Ha come oggetto sociale lo scopo di raggiungere finalità inerenti allo sviluppo della cultura e dei principi della solidarietà, per il bene ed il progresso dell'umanità. In particolar modo l'impegno culturale è rivolto alla conservazione e all'approfondimento della storia medioevale. A tal fine si propone: a) di promuovere riunioni conferenze e discussioni di carattere socioculturale; b) di favorire lo studio della storia umana; c) di compiere in genere tutto quanto concerne l'elevazione morale e culturale degli uomini; d) di impegnarsi nelle iniziative a carattere umanitario e sociale.
- 5) Possono essere soci dell'Ass. tutti coloro che fanno domanda di ammissione al Consiglio Direttivo, che verificherà la sussistenza dei requisiti di onestà, correttezza e moralità degli aspiranti. I soci saranno classificati in quattro distinte categorie: a) Soci Fondatori: quelli che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione; b) Soci Sostenitori: quelli che per la loro personalità, per la frequenza all'Ass. o per aver contribuito finanziariamente o svolto attività a favore dell'Ass. stessa ne hanno sostenuto l'attività e la valorizzazione; c) Soci Ordinari; d) Soci Onorari (possono essere Soci Onorari anche cittadini stranieri). La qualifica di Socio Onorario, può essere concessa su delibera del Consiglio Direttivo e su proposta della Presidenza, dopo approvazione dell'Assemblea Generale; viene rilasciata a persone (uomini e donne) che si siano distinte in campo culturale, sociale, scientifico, artistico, umanitario, religioso, sportivo. La qualità di socio sostenitore viene conferita a seguito di delibera del Consiglio Direttivo a suo insindacabile giudizio. La qualifica di socio comporta la possibilità di partecipare alla vita dell'Ass. usufruendo dei servizi e delle strutture da essa messe a disposizione dei soci e di partecipare alle manifestazioni organizzate dalla stessa.
- 6) L'Associazione non ha limiti nel numero dei soci. L'ammissione di nuovi soci avviene su domanda scritta o verbale degli interessati. L'accettazione delle domande per l'ammissione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo con decisione inappellabile. L'iscrizione del socio decorre dalla data di presentazione della domanda di ammissione.
- 7) L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle norme dello statuto sociale e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statuite dallo statuto medesimo.
- 8) I soci godono tutti dei medesimi diritti all'interno dell'Associazione, partecipano alle assemblee e hanno diritto di voto ad eccezione dei soci onorari. Solo chi riveste la qualifica di socio ha la possibilità di ricoprire cariche sociali.
- 9) La qualifica di socio e il conseguente diritto di partecipare alle attività sociali e culturali si perdono quando ricorrono i seguenti motivi: a) morosità nel pagamento della quota associativa; b) dimissioni comunicate per iscritto; c) per decadenza e cioè per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione; d) per delibera motivata di esclusione del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità e) per avere contravvenuto alle norme ed agli obblighi del presente statuto o per altri motivi che comportano indegnità.
- 10) I soci sono tenuti al pagamento della quota associativa. Il Consiglio Direttivo, entro il 31 dicembre di ogni anno, fisserà la quota associativa per l'anno successivo.
- 11) Sono organi dell'Associazione.: a) l'assemblea Generale; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente.
- 12) L'Ass. ha nell'Assemblea il suo massimo organo sovrano. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci in regola con il pagamento della

quota associativa e che siano associati da almeno tre mesi. L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali. L'Assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria: a) per decisione del Consiglio Direttivo; b) su richiesta indirizzata al Presidente, di almeno la metà dei soci nel loro insieme; c) per decisione del Presidente.

13) Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate dal Presidente mediante affissione dell'avviso di convocazione presso la sede sociale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea e con l'indicazione della data, dell'ora e del luogo di riunione, nonché dell'ordine del giorno da trattare.

14) L'Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione essa è validamente costituita indipendentemente dal numero dei soci intervenuti e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti. L'Assemblea ordinaria è comunque valida, indipendentemente dalla data di convocazione, quando sono presenti tutti i soci aventi diritto di voto. L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi dei soci aventi diritto di voto, in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto e delibera sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi. Il Presidente ha anche facoltà, quando lo ritiene opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale fungendo questi da segretario. Ogni socio ha diritto di farsi rappresentare alle assemblee con delega scritta ma non ne può rappresentare più di dieci.

15) All'Assemblea spettano i seguenti compiti: in sede ordinaria: a) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo; b) determinare, su proposta del Consiglio Direttivo, il numero dei componenti il Consiglio Direttivo stesso; c) eleggere i membri del Consiglio Direttivo ed i Revisori dei Conti; d) deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere; in sede straordinaria: a) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione; b) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto sociale; c) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

16) L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del Presidente o su richiesta di almeno due quinti dei soci presenti la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto. Il Presidente dell'Assemblea sarà coadiuvato da due scrutatori scelti tra i presenti.

17) L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da due, o nove membri che sono eletti dall'Assemblea dei soci e rimangono in carica per tre anni. Almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo, eccetto il primo, deve essere composta dai soci aventi il maggiore numero di anni di anzianità nell'Associazione. Al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati. Negli intervalli tra le assemblee sociali ed in caso di dimissioni, fatto di Dio, decadenza od altro impedimento di uno o più dei suoi membri purché meno della metà, il Consiglio Direttivo ha facoltà di procedere, per cooptazione, alla integrazione del Consiglio stesso nel rispetto comunque dei limiti posti dallo Statuto Sociale. I Consiglieri cooptati resteranno in carica fino al termine del triennio ed il loro mandato scadrà unitamente a tutti gli altri consiglieri.

18) Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri: il Presidente, uno o più Vice Presidenti per le attività in Italia - un Presidente ed uno o più Vice Presidenti con delega per le attività all'estero - il Segretario Generale e responsabili per

particolari settori e tutte le cariche ritenute necessarie. Resta inteso che la responsabilità generale della conduzione dell'andamento degli affari sociali, nonché la firma sociale che impegna l'associazione sia di fronte ai terzi che ai soci spettano al Presidente con delega per l'Italia.

19) Il Consiglio Direttivo si riunisce possibilmente una volta al bimestre e comunque ogni qual volta che il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano almeno la metà dei componenti il Consiglio stesso. Le riunioni del Consiglio Direttivo vengono convocate mediante affissione dell'avviso di convocazione presso la sede sociale almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza e con l'indicazione della data, dell'ora e del luogo della riunione, nonché dell'ordine del giorno da trattare. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un Vice Presidente o da un consigliere nominato dai presenti. Indipendentemente dalle modalità della convocazione, le riunioni del Consiglio Direttivo sono comunque valide quando sono presenti tutti i membri dello stesso. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constatare da processo verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e da tutti i consiglieri presenti.

20) Sono compiti del Consiglio Direttivo: a) nominare a votazione segreta ed a maggioranza assoluta il Presidente ed il Vice Presidente ed il Segretario Generale; b) dare esecuzione alle delibere dell'Assemblea dei soci assumendo tutte le iniziative del caso; c) deliberare sull'ammissione dei nuovi soci; d) adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci; e) redigere il bilancio preventivo e consuntivo e curare gli affari di ordine amministrativo e finanziario; f) curare lo svolgimento di tutte le attività culturali, organizzative e quanto altro inerente all'Associazione; Il Consiglio Direttivo nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di consulenti e commissioni di studio nominate dal Consiglio stesso. Il Consiglio Direttivo può delegare parte delle sue funzioni a uno o più componenti dello stesso.

21) Ogni carica di responsabilità dei membri del Consiglio Direttivo e dei responsabili dei singoli settori sarà retribuita secondo le norme del mandato. Il Consiglio Direttivo determina ogni anno il compenso ai suoi membri e determina altresì di volta in volta i compensi spettanti ai responsabili di singoli settori in relazione all'incarico conferito. Ai membri del Consiglio Direttivo e ai responsabili di singoli settori spetta inoltre il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del mandato.

22) Il Presidente dirige l'Associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione sia nei confronti dei soci che dei terzi. Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Il Presidente può delegare, ad uno o più consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.

23) Le entrate e il patrimonio sociale dell'Associazione sono costituiti: a) dalle quote associative versate dai soci; b) da versamenti volontari degli associati; c) da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali ed enti in genere; d) da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati.

24) Il socio che cessi per un qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione perde ogni diritto al patrimonio sociale.

25) Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.

26) In caso di scioglimento l'Assemblea designerà tra i soci uno o più liquidatori determinandone i poteri. Il netto

risultante dalla liquidazione sarà devoluto secondo indicazione dell'Assemblea.

27) Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Modalità d'iscrizione all'Associazione

Fratres S. Cruciferi

All'Associazione possono aderire tutte le persone che abbiano compiuto il 18° anno di età e che si riconoscono negli intenti promossi dal nostro Sodalizio e siano di fede cristiana. La domanda di ammissione deve essere inoltrata all'uff. di Presidenza dell'Associazione, allegando una fotocopia del documento d'identità e due foto tessera. Inoltre un versamento di **15,00 euro sul C/C PT N. 51549418** intestato a: Ass. Fratres S. Cruciferi - Santuario della Madonna del Bosco - 26016 Spino d'Adda - CR